

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 60

del 28.02.2008

PREC4/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Zaffiro Costruzioni s.r.l. – lavori urgenti per il riassetto territoriale per le aree a rischio idrogeologico. S.A. Comune di Bella.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 29 novembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Zaffiro Costruzioni s.r.l. contesta l'aggiudicazione provvisoria all'impresa MEDORO TROTTA s.r.l., in quanto, a suo parere, in sede di verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, l'impresa in questione "ha prodotto dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, avvalendosi dell'articolo 19 del d.P.R. 445/2000 per i certificati dell'Agenzia delle Entrate e DURC." Nel rendere tutte le predette dichiarazioni, prosegue l'istante, l'impresa ha dichiarato la conformità dell'allegata copia del certificato all'originale "depositato presso l'ufficio preposto a ricevere o a tenere tale documentazione" e non invece, come ritiene l'istante, all'originale in proprio possesso.

Inoltre, l'impresa istante ritiene che per il DURC non sarebbe possibile avvalersi dei disposti di cui al citato articolo 19, non trattandosi di documento rilasciato da una pubblica amministrazione.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, ha rappresentato che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta in copia conforme ai

sensi dell'articolo 19 del d.P.R. 445/2000 e di ritenere regolare la procedura di presentazione della documentazione a conferma del possesso dei requisiti.

Ritenuto in diritto

L'autenticazione di copie di documenti, ai sensi dell'articolo 19 del d. P.R. 445/2000, può essere effettuata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.

Nel caso in esame, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, nel presentare le copie dei documenti richiesti per la verifica di cui all'articolo 48, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, ha dichiarato che le stesse sono conformi agli originali depositati presso "l'ufficio preposto a ricevere o a tenere tale documentazione".

Detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur presentando una inesattezza nella parte in cui fa riferimento "all'ufficio preposto a ricevere tale documentazione", da ritenersi inconferente, ha rispettato il disposto del citato articolo 19, in quanto l'attestazione di conformità di una copia con l'originale si effettua in relazione al documento emesso/depositato da/presso una determinata amministrazione e non in relazione al documento in possesso del privato che effettua la dichiarazione di conformità.

In relazione alla seconda eccezione, relativa alla ritenuta non possibilità di effettuare una dichiarazione di conformità all'originale del certificato DURC, si fa presente che detto documento deve intendersi incluso nell'ambito delle previsioni dello stesso articolo 19 del d.P.R. 445/2000, in virtù della natura giuridica dell'attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, espleta la Cassa Edile. Infatti, la CASSA EDILE, ai fini del DURC, similmente all'INPS e all'INAIL, esercita funzioni pubbliche.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non si rilevano elementi di non conformità con la normativa di settore in relazione alla documentazione presentata dall'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2008